

Sommario

Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni.....	2
Articolo 1 – Definizioni.....	2
Articolo 2 – Destinatario delle segnalazioni	2
Articolo 3 – Soggetti che possono inviare le segnalazioni	3
Articolo 4 – Segnalazioni anonime.....	3
Articolo 5 – Oggetto della segnalazione	4
Articolo 6 – Contenuto della segnalazione	5
Articolo 7 – Canali per le segnalazioni	5
Articolo 8 – Canale interno di segnalazione	6
Articolo 9 – Canali di segnalazione esterni	6
Articolo 10 – Attività di accertamento delle segnalazioni	7
Articolo 11 – Tutela della riservatezza.....	8
Articolo 12 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione.....	10
Articolo 13 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive.....	11
Articolo 14 - La responsabilità del segnalante	11
Articolo 15 – Richieste di accesso ai contenuti della segnalazione	11
Articolo 16 – Disposizioni per la protezione dei dati personali	11
Articolo 17 – Disposizioni finali	14
Articolo 18 – Clausola di rinvio	14



Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c) “Whistleblowing”: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- d) “Whistleblower” (persona segnalante - art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- e) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f) “Contesto lavorativo” (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 24/2023): le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- g) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- h) “PIAO”: Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- i) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- j) “ANAC”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 2 – Destinatario delle segnalazioni

1. Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno di cui all’art. 7.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



POC
PROGRAMMA
OPERATIVO
COMPLEMENTARE



2. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto (ad esempio un Dirigente o un incaricato di Elevata Qualificazione) tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT del Comune di Agrate Conturbia, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Articolo 3 – Soggetti che possono inviare le segnalazioni

1. Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a) dipendenti del Comune di Agrate Conturbia anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Agrate Conturbia;
- c) i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Agrate Conturbia;
- d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Agrate Conturbia (ad esempio, componenti dell'Organismo di valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Agrate Conturbia;
- f) dipendenti in periodo di prova;
- g) persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Agrate Conturbia non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
- h) persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Agrate Conturbia è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

2. Le segnalazioni trasmesse da soggetti differenti da quelli di cui al comma precedente saranno gestite secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa per le segnalazioni ordinarie.

Articolo 4 – Segnalazioni anonime

1. Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

2. Il Comune di Agrate Conturbia prende in considerazione le segnalazioni anonime, a condizione però che queste siano adeguatamente circostanziate. Il trattamento delle suddette segnalazioni avviene in ogni caso attraverso canali distinti da quelli predisposti per le segnalazioni oggetto della presente disciplina organizzativa.



3. Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal d.lgs. 24/2023.
4. Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Amministrazione tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

Articolo 5 – Oggetto della segnalazione

1. La violazione oggetto di segnalazione può riguardare:
 - a) il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
 - b) il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 1. illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
 2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.
2. La segnalazione può avere ad oggetto anche:
 - a) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui al comma precedente;
 - b) le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante, in forza di elementi concreti, precisi e concordanti, ritiene ragionevolmente possano verificarsi;
 - c) fondati sospetti.
3. La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione.
4. Il segnalante non potrà fruire delle garanzie dell'istituto in argomento nel caso in cui la segnalazione:
 - a) abbia scopi meramente personali;
 - b) abbia come fine la contestazione e/o rivendicazione di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
 - c) abbia ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);



d) abbia ad oggetto irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

5. Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla normativa, nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che, tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Articolo 6 – Contenuto della segnalazione

1. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili di sua conoscenza affinché il RPCT possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione. A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- a) identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2. Qualora il segnalante ne abbia la disponibilità, la segnalazione deve essere corredata da eventuale documentazione di supporto.

Articolo 7 – Canali per le segnalazioni

1. I soggetti individuati all'art. 3 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni, come definite all'art. 4 hanno a disposizione diversi canali al fine di effettuare la segnalazione e precisamente:

- 1. Canale interno
- 2. Canale esterno presso ANAC
- 3. Divulgazione pubblica
- 4. Denuncia all'Autorità giudiziaria

2. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante, in quanto l'art. 6 del d.lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.



Articolo 8 – Canale interno di segnalazione

1. il canale di segnalazione interna è fornito nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions.

Per inviare una segnalazione è sufficiente accedere [al](https://comunediategrateconturbia.whistleblowing.it/#/) seguente indirizzo internet: <https://comunediategrateconturbia.whistleblowing.it/#/>

La segnalazione consiste nella compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima. In questo caso, sarà presa in carico e trattata alla stessa stregua di quelle ordinarie; nel momento dell'invio della segnalazione, il/la segnalante riceve un codice numerico di n.16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione. Si raccomanda di accedere nuovamente alla piattaforma dopo almeno n. 7 giorni dall'inoltro della segnalazione per verificare la risposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e rispondere a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno ed è ricevuta dal RPC che la gestisce mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e la tutela dell'anonimato.

2. La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

3. Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.

4. Il RPCT o colui che lo sostituisce in caso di assenza, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali e adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

5. Le segnalazioni riguardanti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Agrate Conturbia devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

Articolo 9 – Canali di segnalazione esterni

1. Il segnalante può decidere di effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023 e può essere presentata se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

POC PROGRAMMA
OPERATIVO
COMPLEMENTARE



- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto per legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. Il segnalante può decidere di effettuare una segnalazione esterna divulgando pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 24/2023;

3. Il segnalante può decidere di effettuare una segnalazione esterna denunciando l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.

Articolo 10 – Attività di accertamento delle segnalazioni

1. Le verifiche sulla fondatezza della segnalazione sono demandate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

2. Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione, ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella segnalazione del segnalante. In caso di assenza temporanea del RPCT procederà il soggetto che lo sostituisce, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

3. Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

4. Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5. La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.



6. Qualora a seguito dell'attività svolta ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità, etc.), ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, informandone il segnalante secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

7. Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT provvederà a comunicare la segnalazione al soggetto competente all'adozione dei necessari provvedimenti. La comunicazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto riportato al successivo art. 11 "Tutela della riservatezza" e in relazione alla natura e alla gravità della violazione ad uno dei seguenti soggetti:

- a) al Sindaco, nel caso la segnalazione riguardi un Dirigente, o al Dirigente Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza del dipendente autore della violazione segnalata;
- b) all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- c) all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante.

Se la competenza è di altri soggetti o organi, Il RPCT adotta tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

8. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

9. Il RPCT assicura la tracciabilità della attività svolte e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

10. Il RPCT può utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione.

11. Il RPCT rende conto, con le modalità stabilite dall'Amministrazione nel PIAO, del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento garantendo la riservatezza dei segnalanti e dei segnalati.

12. Qualora il RPCT si venisse a trovare in una situazione di conflitto di interessi in ordine ad una segnalazione ricevuta, lo stesso verrà sostituito dal soggetto individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Articolo 11 – Tutela della riservatezza

1. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo, è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

2. La tutela della riservatezza è garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante, ai soggetti menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla



conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti.

3. Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 8 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

4. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, o a colui che lo sostituisce in caso di assenza, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, tutti soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

5. In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT, o a colui che lo sostituisce in caso di assenza, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, rispondono disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

6. Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 8, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata che consegneranno prontamente al RPCT.

7. La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, l'Amministrazione è tenuta a conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. Si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del RPCT, o a colui che lo sostituisce in caso di assenza, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

8. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

9. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

10. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

11. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della



sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 8, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso.

12. La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Articolo 12 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione

1. Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

2. Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 24/2023.

3. L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere, salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

4. Il divieto di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

5. L'inversione dell'onere della prova, di cui al comma 3 del presente articolo, non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.



Articolo 13 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

1. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.
2. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
4. Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.
5. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.
6. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.
7. Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Articolo 14 - La responsabilità del segnalante

1. Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
2. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente disciplina, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

Articolo 15 – Richieste di accesso ai contenuti della segnalazione

1. Il contenuto della segnalazione è sottratto al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lettera f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 16 – Disposizioni per la protezione dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), la procedura di segnalazione di illeciti rende necessario il trattamento di dati personali identificativi (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.) relativi alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante l'adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi compreso un numero di identificazione personale. I dati forniti saranno trattati dal RPCT per



lo svolgimento delle attività di raccolta e verifica delle segnalazioni di illecito, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali eventualmente conseguenti.

2. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Agrate Conturbia.

3. Il Responsabile della protezione dei dati è _____

4. Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- a) assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- b) esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE), con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità del Comune di Agrate Conturbia ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.

5. In elenco le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- a) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dedicati alle segnalazioni;
- b) completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
- c) trasmissione del RPCT dell'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, agli organi e alle strutture competenti affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
 - se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC.
- d) tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- e) collaborazione con l'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilate o riscontro a sue specifiche richieste.

6. I dati verranno comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di denuncia/esposto all'Autorità Giudiziaria.

7. I dati oggetto del trattamento (dati inerenti all'identità del segnalante, ove conferiti, e a soggetti terzi coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione) verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, anche se sviluppati e/o detenuti da terzi che nel caso saranno nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'adempimento delle attività relative. I dati verranno conservati in un archivio separato e accessibile al solo RPCT.



8. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati:

- a) nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- b) in modo lecito e secondo correttezza.

I dati sono raccolti:

- a) per scopi determinati espliciti e legittimi;
- b) esatti e se necessario aggiornati;
- c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

9. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui alla presente disciplina. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge.

10. I dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati, cioè può esserne data ad uno o più soggetti determinati, e in particolare a:

- a) soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria (ANAC, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti);
- b) agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela del Comune di Agrate Conturbia
- c) fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679, che agiscono per conto del Comune di Agrate Conturbia;
- d) dal personale del Comune di Agrate Conturbia quali referenti dell'RPCT, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo a cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

11. I dati personali non vengono in alcun caso diffusi o ne viene data conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

12. Il Titolare dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in coerenza con le norme vigenti in materia.

13. Nel caso in cui la segnalazione venga archiviata i dati raccolti saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a dieci anni.

14. Il segnalante può richiedere al Titolare del trattamento di esercitare il diritto:

- a) di accesso ai propri dati personali, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE;



- b) di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE;
- c) di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE;
- d) di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE;
- e) di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

15. Il segnalante ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).

16. I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Agrate Conturbia o presso altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi.

Articolo 17 – Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposte a eventuale revisione, qualora necessario.

Articolo 18 – Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.



FORM DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI

Oggetto: Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (cd whistleblowing) (d.lgs. N. 24/2023) - Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica

LA GIUNTA COMUNALE

Vista

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che, all'art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che all'art. 1, comma 1, ha riformulato l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Deliberazione n. 469 del 09/06/2021 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le “Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” previste al comma 5 del medesimo articolo del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)”;
- la deliberazione n. 311 del 12/07/2023 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11/09/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, (punto 3.1.11) prevede la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per l'applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- il D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto all'art. 6 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (PIAO) che sono tenute ad adottare le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti;



- il D.P.R. 22 giugno 2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, all’art. 1, comma 1 specifica che ai sensi D.L. 80/2021, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti al Piano di prevenzione della corruzione previsti dall’articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge 2012, n. 190;
- il Decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 22/06/2022 n. 132 in attuazione del D.L. 80/2021 art. 6, comma 6 (adozione del Piano-tipo), che attribuisce all’art. 3 lettera c) la predisposizione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. __ del __/__/__ con la quale è stata approvata la “Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)”;
- n. __ del __/__/__ con la quale la procedura suddetta è stata allineata alle novità apportate all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 in premessa richiamata;
- n. __ del __/__/__ con la quale la suddetta procedura è stata ulteriormente adeguata alle Linee guida ANAC n. 469/2021 in premessa richiamate;

Dato atto:

- che la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO vigente elenca tra le principali attività di prevenzione della corruzione la “Tutela del dipendente che segnala illeciti”;
- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, garantendo l'anonimato;
- che il D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing ha significativamente innovato la materia e che si rende necessario approvare una nuova procedura interna per disciplinare la gestione di tali segnalazioni, allegata alla presente deliberazione;
- che le richiamate Linee guida dell’ANAC stabiliscono che le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione vanno definite in un atto organizzativo apposito;
- che la Procedura di segnalazione allegata è stata condivisa con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di _____, il quale ha ritenuto la stessa in linea con le indicazioni normative e le Linee guida approvate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che la software house che fornisce al Comune di _____ la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni secondo le modalità di tutela dell’anonimato e della riservatezza dei dati personali previsti dalla normativa in materia, incaricata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ha che l’applicativo è conforme ai requisiti previsti;
- che è stata effettuata la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ad opera del Responsabile del trattamento dei dati personali;



- **[eventuale]** che in merito alla nuova procedura sono stati sentiti i sindacati;
- che si provvederà a dare ampia diffusione della suddetta procedura.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, che ha avuto applicazione dal 15 luglio 2023, come previsto dal D.Lgs.;

Visto il decreto del Sindaco n. ___ del __/__/___ con cui è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente il Segretario Generale, Dott./Dott.ssa _____;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del _____, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del _____, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata "Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (cd whistleblowing) (d.lgs. N. 24/2023) - Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare ampia diffusione della suddetta procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni.
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. Tuel, dopo aver effettuato separata ed unanime votazione.

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.



DIRETTIVA WHISTLEBLOWING - L'Amministrazione deve emanare una circolare/direttiva per mettere al corrente i soggetti potenzialmente segnalanti, gli amministratori, i portatori di interesse e tutti i cittadini, sulle modalità operative per attivare l'istituto del whistleblowing. Il documento deve essere pubblicato sul sito dell'Ente, dove pure deve essere pubblicato il link per accedere al sistema informatico in utilizzo all'Ente a garanzia della riservatezza della segnalazione.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono divenute efficaci dal 15 luglio 2023.

Come stabilito da citato decreto l'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Di seguito si riporta la disciplina per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing da parte del Comune di _____.

Chi può segnalare e quando

Sono legittimate a segnalare e godono delle tutele previste dalla normativa le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico in qualità di:

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico.
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Ai sensi del D.lgs. N. 24/2023, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro».

Vi rientrano:



- fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito
- notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale

La protezione prevista dal D.lgs. N. 24/2023 non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC [l'elenco degli enti del Terzo settore](#) che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute



- e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Canali di segnalazione

Il D.lgs. n. 24/2023 ha previsto i seguenti canali di segnalazione:

- interno raggiungibile all'indirizzo [https://www._____];
- esterno, ANAC, raggiungibile all'indirizzo [<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>];
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i canali previsti dalla norma.

Si fa presente che a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, la segnalazione deve sempre essere effettuata prima attraverso il canale interno messo a disposizione dell'Amministrazione, mentre è possibile ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica solo nei casi di seguito elencati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.lgs. n. 24/2023 la gestione del canale di segnalazione interno nella pubblica amministrazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:



- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Indipendentemente dal canale utilizzato per effettuare la segnalazione, la stessa deve essere effettuata nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Protezione della riservatezza dei segnalanti

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dei dati personali

- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.



- Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Ritorsioni

Nell'ambito della disciplina sul whistleblowing, si definisce ritorsione nei confronti del segnalante qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Al fine di dare prova della ritorsione:

- ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
- Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
- Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsione estesa ad altri soggetti

Il D.lgs. n. 24/2023 ha sensibilmente esteso il novero dei soggetti meritevoli di tutele da ritorsioni ed in particolare:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);



- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non punibilità del segnalante

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

